
Legge Regionale 02 dicembre 1994, n. 92**Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica.**

(Bollettino Ufficiale n. 81, parte prima, del 09.12.1994)

INDICE

Art. 01 - Istituzione dell'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica

Art. 02()

*Art. 01**Istituzione dell'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10% dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'articolo 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche".
2. L'addizionale di cui al comma 1, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Regionale.
3. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio per l'anno 1994, il seguente capitolo:
Capitolo 24955 - Proventi derivanti dalla addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica (art. 18 legge 5 gennaio 1994, n. 36 ; R. 2 dicembre 1994, n. 92) p.m.

Art. 02() (1)

Note

1. La parte omessa nel presente articolo è stata riportata a modifica della L.R. 30 dicembre 1971 , art. 2.